

## Partecipazione dei dipendenti ai profitti (PEPPER II)

### **Risoluzione sulla relazione della Commissione riguardante PEPPER II – La promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale) negli Stati membri – 1996 (COM(96)0697 – C4-0019/97)**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,
  - visto il suo parere del 9 aprile 1992 sulla proposta di raccomandazione del Consiglio concernente la promozione della partecipazione dei dipendenti ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale dell'impresa) <sup>(1)</sup>,
  - vista la raccomandazione 92/443/CEE del Consiglio del 27 luglio 1992 concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale dell'impresa) <sup>(2)</sup>,
  - vista la relazione della Commissione su PEPPER – La promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa negli Stati membri <sup>(3)</sup>,
  - vista la relazione della Commissione su PEPPER II – La promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale) negli Stati membri – 1996 (COM(96)0697 – C4-0019/97),
  - visto il Libro verde della Commissione “Partenariato per una nuova organizzazione del lavoro (COM(97)0128 – C4-0187/97),
  - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0292/1997),
- A. considerando che lo sviluppo della partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell'impresa si associa a una maggiore produttività e che tale partecipazione rafforza l'attaccamento dei dipendenti alla loro impresa, incoraggiando allo stesso tempo l'acquisizione di qualifiche,
- B. considerando che la partecipazione finanziaria contribuisce all'informazione e alla consultazione dei lavoratori in seno all'impresa, nonché alla loro partecipazione al processo decisionale,
- C. considerando che, malgrado la summenzionata raccomandazione 92/443/CEE del Consiglio, gli Stati membri non hanno modificato radicalmente la loro politica nei confronti della partecipazione finanziaria e che tra i vari Stati sussistono forti divergenze quanto alla concezione del ruolo dello Stato nello sviluppo dei sistemi PEPPER; considerando in particolare che lo scambio di informazioni è limitato o manca del tutto,
- D. considerando che lo sviluppo dei regimi di partecipazione resta notevolmente influenzato dalle politiche governative, in particolare in materia di incentivi fiscali, ma che le istituzioni comunitarie possono svolgere un ruolo importante, così come le parti sociali a livello nazionale ed europeo,
- E. considerando che in taluni Stati membri le parti sociali sembrano insufficientemente sensibilizzate alla tematica della partecipazione finanziaria,
1. si compiace che il dibattito sulla partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti nell'Unione venga rilanciato con la relazione della Commissione, che valuta, a quattro anni dall'adozione della summenzionata raccomandazione del

Consiglio concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori, come gli Stati membri vi abbiano dato applicazione;

2. constata tuttavia con preoccupazione che gli Stati membri hanno seguito poco o per nulla la raccomandazione del Consiglio, che li invita a riconoscere i vantaggi potenziali di un maggiore ricorso a un'ampia varietà di formule di partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa (quali la partecipazione agli utili, l'azionariato oppure una combinazione di formule) e a tener conto in questo contesto della responsabilità delle parti sociali, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;

3. constata che gli Stati membri non hanno proceduto, o lo hanno fatto solo in misura limitata, a scambi di informazioni per quanto concerne sia l'instaurazione di buone prassi che il quadro giuridico e fiscale più idoneo;

4. sottolinea le esperienze positive acquisite con i sistemi di partecipazione ai profitti e al capitale in Francia e Gran Bretagna;

5. si richiama all'idea, enunciata nel Libro bianco su "Crescita, competitività e occupazione", di una politica salariale orientata alla produttività che consenta di realizzare profitti da destinare al finanziamento di investimenti;

6. chiede che sia accolta la richiesta avanzata in diverse risoluzioni del Parlamento, come quella del 10 marzo 1994 sull'occupazione in Europa <sup>(4)</sup> e quella del 14 luglio 1995 sulla relazione annuale della Commissione "L'occupazione in Europa 1994" <sup>(5)</sup>, di far partecipare i lavoratori, su base volontaria, ai profitti e agli investimenti che non sarebbe stato assolutamente possibile realizzare senza la loro moderazione nelle rivendicazioni salariali;

7. si richiama agli inviti rivolti in tal senso alle parti sociali dai governi di Germania, Spagna e Italia;

8. chiede alla Commissione di

- realizzare uno studio sugli effetti dei regimi di partecipazione finanziaria negli Stati membri sull'occupazione, la produttività e la flessibilità dei salari e di valutare le condizioni di applicazione di tali regimi nelle imprese, in particolare in quelle piccole e medie;

- varare un programma, dotato di un adeguato finanziamento, volto a promuovere gli scambi di informazioni e di buone prassi nonché a dare una formazione alle parti sociali per quanto concerne i regimi di partecipazione finanziaria;

- creare un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle parti sociali, membri del Parlamento europeo ed esperti della Commissione, nella prospettiva di promuovere l'introduzione dei sistemi PEPPER in condizioni comparabili in tutta la Comunità, in particolare nelle imprese transnazionali; detto gruppo di lavoro dovrebbe esaminare tutte le questioni inerenti alla partecipazione finanziaria che hanno rilevanza per l'Unione, in particolare il summenzionato parere del Parlamento del 9 aprile 1992;

- verificare la necessità di un'iniziativa comunitaria per settori specifici della politica patrimoniale, per esempio una raccomandazione che coordini o uniformi le possibilità di incentivazione per le imprese di dimensione europea o garantisca l'incentivazione di prestazioni con effetti patrimoniali destinate ai lavoratori migranti o da essi effettuate, anche qualora questi acquisiscano in tal modo partecipazioni nel settore produttivo del loro Stato di origine;

- sviluppare i progetti pilota di partecipazione delle imprese da essa proposti, per esempio contestualmente alla privatizzazione delle imprese pubbliche, comprendendovi progetti nei paesi dell'Europa centro-orientale;

9. raccomanda agli Stati membri di

- predisporre una normativa quadro negli Stati membri (incentivazione attraverso la legislazione fiscale e/o premi);

- affidare a organismi nazionali l'incarico di mettere a punto sistemi di promozione e di incentivazione dei regimi di partecipazione finanziaria;

- estendere eventuali aiuti anche alle PMI, favorendo non solo l'acquisizione di titoli rappresentativi ma anche forme di partecipazione tipiche di queste imprese;

- estendere l'ammissibilità ai regimi di partecipazione finanziaria a tutte le categorie di lavoratori, in particolare i lavoratori a tempo parziale o con contratto a durata determinata;
- introdurre regimi di partecipazione finanziaria nel quadro della privatizzazione di enti pubblici;
- garantire, nel rispetto delle prassi nazionali, che la definizione, l'applicazione e il controllo dei sistemi di partecipazione finanziaria prevedano la cooperazione fra imprese e gruppi di dipendenti;
- evitare, attraverso un'adeguata informazione, i rischi eccessivi connessi all'emissione di azioni destinate ai dipendenti allorché l'impresa si trova ad affrontare problemi economici e finanziari; occorre inoltre esaminare attentamente come tutelare i lavoratori dipendenti (per esempio, mediante assicurazioni contro il rischio di insolvenza, garanzie bancarie, ecc.) da perdite di valore troppo gravose nel periodo in cui essi non possono disporre liberamente della propria quota di partecipazione aziendale (periodo vincolato);
- promuovere l'idea di una previdenza integrativa per la vecchiaia attraverso l'accumulazione di capitale da parte dei lavoratori dipendenti;
- sviluppare modelli alternativi di investimento laddove la partecipazione dei lavoratori al capitale aziendale non sia possibile (per esempio nel pubblico impiego) o non venga accettata; tali alternative dovrebbero consentire di raccogliere e fornire alle piccole e medie imprese capitali sufficienti per creare nuovi posti di lavoro;

10. chiede alle parti sociali a livello nazionale ed europeo di

- organizzare campagne di informazione destinate alle parti interessate, nonché campagne di divulgazione e diffusione;
- promuovere le formule PEPPER nell'ambito dei negoziati collettivi e di presentare i previsti effetti positivi di tali sistemi a livello di produttività, miglioramento dei salari, risorse, occupazione e partecipazione dei lavoratori;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale e alle parti sociali europee.

---

<sup>(1)</sup> GU C 125 del 18.5.1992, pag. 236.

<sup>(2)</sup> GU L 245 del 26.8.1992, pag. 53.

<sup>(3)</sup> Pubblicata nel supplemento 3/91 di Europe sociale.

<sup>(4)</sup> GU C 91 del 28.3.1994, pag. 224.

<sup>(5)</sup> GU C 249 del 25.9.1995, pag. 208.